

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E LE RAGIONI DELL'ADESIONE O MENO AL CODICE DEL TERZO SETTORE DA PARTE DEGLI ENTI NO PROFIT. LA PERSONALITA' GIURIDICA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

A cura di Federico Moine e Stefania Branca

Il principale aspetto sul quale gli enti no profit ed i loro referenti stanno dibattendo a seguito dell'approvazione della Riforma del Terzo Settore è rappresentato dalla valutazione dell'iscrizione o meno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dalle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117), in vigore dal 3 agosto 2017, emerge infatti come gli enti no profit avranno la possibilità anche di non procedere a tale iscrizione. In tal caso, essi rimarranno soggetti alla disciplina civilistica e fiscale non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore.

Va preliminarmente ricordato che potranno essere definiti come Enti del Terzo Settore, nell'accezione prevista dalla Riforma, soltanto gli enti iscritti nel Registro Unico.

Scendendo nel dettaglio, gli elementi di valutazione possono essere diversi e cercheremo di esaminarli nelle notazioni seguenti, evidenziando comunque che i tempi di attuazione concreta del Registro Unico possono essere stimati intorno a metà dell'anno 2019. Ma le valutazioni debbono necessariamente essere avviate sin d'ora, anche tenuto conto della necessità di provvedere ai relativi adeguamenti statutari e operativi.

A) Il Registro Unico quale crocevia per le agevolazioni fiscali e finanziarie degli Enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore introduce, negli articoli dal 79 all'89, un nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore.

Tale regime fiscale avrà il pregio di rappresentare un corpus normativo finalmente definito per l'inquadramento tributario degli Enti del Terzo Settore, oggi spesso alle prese con difficoltà interpretative soprattutto sul tema della qualificazione commerciale o meno delle attività svolte, con conseguente rischio anche di perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini fiscali.

Il parametro quantitativo introdotto dall'art.79, comma 5, che consente di misurare le diverse attività svolte dall'ente ai fini di definire la qualifica fiscale dello stesso, rappresenta finalmente un criterio applicativo univoco di riferimento.

L'iscrizione al Registro Unico rappresenta però il crocevia anche per altre importanti agevolazioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.

Infatti, l'art. 55 del Codice prevede come le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art.5, debbano assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

L'art. 56 del Codice prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sottoscrivere con ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale), iscritte al Registro Unico da almeno sei mesi, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato. In tali casi, ODV e APS potranno, ai sensi dell'art.67, accedere alle provvidenze creditizie e fidejussorie oggi previste per le cooperative sociali ed i loro consorzi.

L'art. 57 del Codice prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, essere oggetto di affidamento in convenzione alle ODV iscritte da almeno sei mesi al Registro Unico, aderenti ad una rete associativa.

Gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art.61, dovranno essere ammessi quali associati ai Centri di Servizio per il Volontariato, potendo conseguentemente usufruire dei relativi servizi.

I crediti delle ODV e APS, ai sensi dell'art.68, godranno del privilegio generale sui beni mobili del debitore, ex art.2751-bis del codice civile, venendo altresì collocati in fascia prioritaria nell'ordine dei privilegi.

L'art. 68 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome promuovano iniziative per favorire l'accesso degli Enti del Terzo Settore ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei.

L'art.70 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome promuovano forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo Settore, che potranno anche, in occasione

di eventi o manifestazioni, somministrare alimenti e bevande a fronte di presentazione di semplice SCIA, in deroga al possesso di requisiti professionali.

Con riferimento ai locali utilizzati, l'art.71 stabilisce che le sedi degli Enti del Terzo Settore in cui si svolgono le loro attività istituzionali (purché non di tipo produttivo) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lo stesso art.71 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà agli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, con durata massima di 30 anni.

L'art.72 statuisce che il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore sia destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da ODV, APS e Fondazioni del Terzo settore, iscritte al Registro Unico.

L'art.73 prevede altre provvidenze finanziarie destinate in favore degli Enti del Terzo Settore attraverso il Fondo nazionale per le politiche sociali, con priorità al sostegno di ODV, APS e per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e altri beni strumentali. Il comma 3 dell'art.73 stabilisce espressamente che i soggetti beneficiari delle risorse devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'art.77 prevede che gli Istituti di Credito possano emettere titoli di solidarietà finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico, destinando la raccolta ad impieghi a favore degli Enti del Terzo settore.

L'art.78 prevede agevolazioni fiscali per i gestori dei portali che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale svolte da Enti del Terzo settore.

Come si vede, un panorama di agevolazioni molto ampio, che debbono essere attentamente valutate da ciascun ente no profit rispetto alla propria specifica realtà operativa ed anche rispetto alle prospettive future di attività, in particolare con riferimento alle attività svolte in collaborazione con gli Enti Pubblici. Questi ultimi, infatti, nella cernita degli enti no profit con cui svolgere attività ed iniziative, dovranno

attingere in via del tutto prioritaria, talora esclusiva, dagli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

B) Funzioni e poteri del Registro Unico

La funzione del Registro Unico consentirà di superare la pluralità di Registri attualmente esistenti.

L'eccezione sarà rappresentata dal Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, nel quale rimarranno iscritti gli enti sportivi dilettantistici, sia che transitino, sia che non transitino nel nuovo Registro Unico.

Altra funzione fondamentale del Registro è che esso sarà pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in forma telematica.

Il Registro sarà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma sarà operativamente gestito su base territoriale dalle Regioni o dalle Province autonome.

La funzione informativa sarà molto significativa e conterrà per ciascun ente iscritto: denominazione, forma giuridica, sede legale, eventuali sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA, possesso o meno della personalità giuridica e relativo patrimonio minimo, generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con relativi poteri e limitazioni, modifiche statutarie, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione, cancellazione, rendiconti e bilanci, rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi.

Viene previsto che all'atto della registrazione di associazioni e fondazioni, l'ufficio del Registro Unico Nazionale acquisisca la relativa informazione antimafia.

L'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o di scioglimento dell'ente, dandone comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale affinché provveda alla nomina del commissario liquidatore.

La cancellazione di un ente dal Registro potrà dunque avvenire anche d'ufficio per carenza dei requisiti di permanenza ed in tal caso, se l'ente vorrà continuare ad operare, dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Ufficio del Registro Unico Nazionale sarà anche competente al rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Ente del Terzo Settore in caso di estinzione o scioglimento dello stesso, risultando nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere.

Entro il 3 agosto 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali definirà con proprio decreto la procedura per l'iscrizione nel Registro Unico. A loro volta le Regioni e le Province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, disciplineranno i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione degli Enti del Terzo settore ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica renderanno operativo il Registro.

Per ODV e APS iscritte nei relativi registri, a seguito del decreto richiamato in precedenza, gli enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico i dati in loro possesso. Gli uffici del Registro Unico, ricevute le informazioni, provvederanno a richiedere ad ODV e APS le eventuali informazioni o documenti mancanti ed a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. L'omessa trasmissione di informazioni o documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni comporterà la mancata iscrizione del Registro Unico.

C) L'acquisizione semplificata della personalità giuridica per gli Enti del Terzo Settore

Un'ultima, ma comunque primaria, ragione per l'iscrizione degli enti no profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà rappresentata dalle agevolazioni per l'ottenimento della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni, introdotte dal Codice del Terzo Settore, a fronte del complesso e lungo procedimento amministrativo oggi esistente.

Infatti, l'art.22 del Codice del Terzo Settore prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore potranno acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sarà il Notaio che redigerà l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente (in particolare delle disposizioni del Codice del Terzo Settore), nonché del patrimonio minimo dell'ente, che viene fissato in euro 15.000 per le associazioni ed in euro

30.000 per le fondazioni (potendo lo stesso esistere in termini sia di somma liquida e disponibile, sia in beni diversi dal denaro il cui valore risulti da perizia giurata di un revisore legale o di una società di revisione).

A seguito della verifica delle condizioni, il Notaio provvederà a depositare, entro 20 giorni, l'atto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente, al quale dovrà essere attribuita la personalità giuridica.

L'art.22 del Codice del Terzo Settore si chiude opportunamente con la specificazione che nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente stesso con il suo patrimonio.